



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

Ufficio del Sindaco

AVVISO AI CITTADINI ED ESERCENTI PUBBLICI

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale – Art. 1 DPCM 09/03/2020)

Visto l'art. 1 del DPCM dell'09.03.2020 con il quale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state estese all'intero territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del DPCM del 08.03.2020, SI RENDE NOTO CHE da OGGI E FINO AL 3 APRILE 2020 DOVRANNO ESSERE OSSERVATE le seguenti prescrizioni:

a) **EVITARE** ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal Comune di Birori nonché all'interno del Comune medesimo e comunque dell'intero territorio nazionale, SALVO che per gli spostamenti motivati da comprovate – mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000- esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) SONO SOSPESI gli EVENTI e le COMPETIZIONI SPORTIVE di ogni ordine e disciplina, in LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI. Gli impianti sportivi utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismo sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto SONO AMMESSI ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE SIA POSSIBILE CONSENTIRE IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO.

e) SI RACCOMANDA ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

f) SONO CHIUSI gli impianti nei comprensori sciistici;

g) SONO SOSPESSE TUTTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, nonché gli EVENTI IN LUOGO PUBBLICO O PRIVATO, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;

h) SONO SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 3 alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) **L'APERTURA DEI LUOGHI DI CULTO e' condizionata all'adozione di misure organizzative** tali da **EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di **RISPETTARE LA DISTANZA TRA LORO DI ALMENO 1 METRO** di cui all'allegato 1 lettera d). **SONO SOSPENSE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, IVI COMPRESSE QUELLE FUNEBRI.**

l) **SONO CHIUSI** i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) **SONO SOSPENSE LE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE E PRIVATE** ad **ESCLUSIONE** dei casi in cui la VALUTAZIONE dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in **modalità telematica**; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) **SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR DALLE 6.00 ALLE 18.00**, con **OBBLIGO A CARICO DEL GESTORE**, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del **RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO** di cui all'allegato 1 lettera d), con **SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE;**

o) **SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI** diverse da quelle di cui alla lettera precedente **A CONDIZIONE CHE IL GESTORE GARANTISCA UN ACCESSO AI PREDETTI LUOGHI CON MODALITÀ CONTINGENTATE** o comunque **IDONEE AD EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE**, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, **CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE.**
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che NON CONSENTANO il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture DOVRANNO ESSERE CHIUSE;

p) **SONO SOSPESI** i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) **SONO ADOTTATE**, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) **Nelle giornate festive e prefestive SONO CHIUSE LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NONCHÉ GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI.**
NEI giorni feriali IL GESTORE DEI RICHIAMATI ESERCIZI DEVE COMUNQUE PREDISPORRE LE CONDIZIONI PER GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI 1 METRO di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. **In presenza di condizioni strutturali o organizzative che NON CONSENTANO il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture DOVRANNO ESSERE CHIUSE.**

LA CHIUSURA NON È DISPOSTA PER FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI IL CUI GESTORE È CHIAMATO A GARANTIRE COMUNQUE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI 1 METRO di cui all'allegato 1 lettera d), **CON SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE;**

s) **SONO SOSPENSE** le **attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;**

t) **SONO SOSPESI gli esami di idoneità** di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da **espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile;** con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM del 09 marzo 2020 : **SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.**

TALI DISPOSIZIONI PRODUCONO EFFETTO DALLA DATA DEL 10 MARZO 2020 E SONO EFFICACI FINO AL 03 APRILE 2020

Birori 10.03.2020

IL SINDACO
Sylvia Cadeddu